

Assicurare il patrimonio

Se il capitale è alto e gli asset molteplici, il private insurance con fondo dedicato può essere molto utile.

Ma bisogna tener conto di tutte le variabili: dalla flessibilità operativa alla fiscalità, ai costi gestionali

Roberto Lenzi e Aldo Bolognini

Proposti talvolta con notevole superficialità o visti con estremo sospetto da altri, alcuni degli strumenti di attuazione della pianificazione patrimoniale sono stati spesso oggetto di approcci estremi. Forse la verità sta nel mezzo ma, soprattutto, l'avvicinarsi a questi strumenti richiede conoscenza e una visione comparata d'insieme, senza le quali ogni proposta può presentarsi priva della necessaria credibilità.

PRIVATE INSURANCE CON FONDO DEDICATO

Con tale termine si intende, generalmente, fare riferimento a un particolare segmento del mercato assicurativo, che si caratterizza per il fatto di consentire ai suoi utilizzatori (principalmente clientela appartenente alla fascia patrimoniale media o medio-alta) di pianificare i propri asset patrimoniali attraverso una veste assicurativa: quella, appunto, di una polizza vita. In particolare, lo strumento ha avuto una notevole diffusione anche recentemente, in occasione dell'ultimo scudo fiscale, avendo consentito di rimpatriare anche asset di difficile trasferibilità e liquidabilità (side pocket) o non armonizzati (con impatto negativo ai fini fiscali).

Com'è ormai noto agli operatori del settore, i paesi più invitanti per questo particolare tipo di polizze (prevalentemente costruite nella forma della unit linked) sono sostanzialmente tre: l'Irlanda, il Lussemburgo e il Liechtenstein (quest'ultimo, per la verità, pur interessante soprattutto sotto il profilo delle tematiche fallimentari, è meno utilizzato sul territorio domestico trattandosi di un paese non white list). Tutti, attraverso il regime di libera prestazione di servizi (Lps), consentono la distribuzione dei propri prodotti assicurativi (del ramo vita, nel caso di specie) nei paesi dell'Unione europea (da parte di Irlanda e Lussemburgo) e dello Spazio economico europeo (nel caso del Liechtenstein).

La polizza assume tipicamente la tipologia del premio unico di durata pluriennale o a vita intera, che si realizza attraverso la creazione di un'unità di conto dedicata (attraverso il versamento di un premio) che potrà avere come sottostanti attivi differenziati, quali titoli azionari, obbligazionari, Oicvr, Sicav, hedge fund (single manager o fondo di fondi), fondi di private equity, quote di società o altro.

LA PIANIFICAZIONE

Tale formula si presta, nella pianificazione patrimoniale e successoria, a molteplici finalità; le più comuni sono riconducibili

alle seguenti possibilità: a) investire i premi assicurativi in **tutti gli attivi consentiti** dalla normativa del paese prescelto (anche strumenti finanziari non armonizzati); b) garantire ai beneficiari la corresponsione di un capitale in **completa esenzione da imposte di successione**; così come differire la fiscalità al momento del riscatto totale del capitale (o, parziale in caso di liquidazione di una quota non di capitale); c) **costituire in pegno la polizza**, quale garanzia a fronte di finanziamenti; d) offrire un certo grado di **resistenza a ipotesi di aggressione del patrimonio** trasferito alla compagnia. Elemento questo, tuttavia, da valutare con riferimento alla normativa italiana posta a tutela dei creditori e dei terzi in genere, e alla giurisprudenza di merito sviluppatasi nel corso degli anni. Ma al di là dei vantaggi che tale strumento può offrire, è opportuno che tutti coloro che si avvicinano a questa soluzione patrimoniale siano in grado di monitorare alcuni elementi che, se non valutati correttamente potrebbero presentare elementi di criticità; tali, comunque, da non consentire di realizzare compiutamente i propri obiettivi.

FLESSIBILITÀ OPERATIVA

La normativa dei paesi richiamati, infatti, oltre alla struttura gestionale e all'orientamento distributivo delle singole società


assicuratrici, sono elementi che condizionano in maniera differente l'immissione degli strumenti da inserire nella polizza (i cosiddetti **sottostanti**). E non solo sotto il **profilo qualitativo** (attivo inseribile o meno) ma anche in termini **quantitativi** (diversificazione degli attivi più o meno marcata, anche in rapporto ai minimi sottoscrivibili). Peraltro, la prassi ha fatto riscontrare come le compagnie assicuratrici dedicate possano offrire sotto il profilo burocratico-amministrativo (emissione del certificato, reportistica, flussi informativi ecc) una differente efficienza.

LA SCELTA DELLA COMPAGNIA

È evidente, infatti, come le società assicuratrici che abbiano una maggiore affidabilità (rating), così come quelle che non siano operative anche in altri rami (danni, per esempio), possano garantire una migliore tranquillità, anche se gli attivi inseriti in polizza sono comunque dedicati al singolo contraente con un'unità di conto separata dagli attivi della compagnia. Il tutto avendo riguardo, anche, alle eventuali tutele di natura statale per il settore assicurativo.

VERSAMENTO DEL PREMIO

Qualora questo, al momento della sottoscrizione della polizza, consista in un **conferimento in natura** (diverso dal denaro o da strumenti finanziari) si dovrà fare riferimento anche alla fiscalità prevista per tale momento. Nonostante una parte della dottrina (minoritaria) ritenga che il versamento del premio in natura non sia suscettibile di determinare l'insorgere di proventi imponibili in capo al contraente, altra parte della dottrina (prevalente, alla quale chi scrive si uniforma) ritiene il contrario: vale a dire l'insorgenza di un provento imponibile, da commisurarsi al valore normale del premio corrisposto, con consequenziale applicazione delle regole generali delle cessioni a titolo oneroso e conseguente applicazione della regola del valore normale. Per le partecipazioni non



qualificate (redditi diversi) verrà applicata un'aliquota pari al 20%; per le qualificate, l'aliquota marginale del cedente calcolata su un imponibile limitato del 49,72%.

COSTI GESTIONALI

La prassi ha fatto registrare in molti casi la conclusione di polizze con una politica di pricing assai significativa. È evidente che il prezzo può differire sensibilmente da soggetto a soggetto, soprattutto con riferimento alla **forza contrattuale** dello stesso, all'importo versato, alla scelta dei soggetti istituzionali con i quali entrerà in contatto.

A tal fine, il contraente potrà, in alternativa: a) affidare la gestione del premio (e degli eventuali aggiuntivi) a un soggetto (gestore) che provveda alla strategia d'investimento prescelta; affidare direttamente alla compagnia il compito di gestire gli asset attraverso il gestore scelto dalla compagnia; b) amministrare direttamente (o per il tramite di un advisor di fiducia) gli asset (con disposizioni specifiche alla compagnia) e richiedendo, nel caso, di potere conferire alla compagnia, in luogo del premio unico, attivi di cui il contraente abbia già la titolarità al momento della stipula della polizza. L'elemento prezzo, comunque, è variabile in funzione del premio versato e negoziabile in funzione della forza contrattuale del contraente (sicuramente rafforzata anche tramite l'assistenza di fiduciari esperti della materia). In genere, le commissioni applicate dipendono, oltre che dalla scelta del paese prescelto, anche dai soggetti istituzionali (compagnia assicurativa, banca depositaria, even-

tuale gestore) con cui si entra in contatto. In ogni caso, il regime commissionale riguarda principalmente le seguenti voci: a) **commissione una tantum** da versare alla compagnia assicurativa. Sulla base dei presupposti sopra indicati tale commissione può anche essere eliminata. b) **commissione d'amministrazione - gestione assicurativa**. Rileverà sempre, in questo caso, il maggior rating della singola impresa assicuratrice; c) **commissione alla banca depositaria**. Questa voce può essere particolarmente rilevante in caso di negoziazione degli asset sottostanti. Qualora si tratti di conti amministrati (senza gestore esterno, laddove consentito dalla specifica giurisdizione) e si inseriscano solo sicav (acquistabili presso l'emittente) si potrà optare per la banca depositaria della compagnia stessa pagando una ticket fee fissa di poche decine di euro per ogni operazione; d) **commissione all'eventuale gestore** (variabile da soggetto a soggetto); e) **commissione eventuale per l'intervento di una società fiduciaria** (tipologia spesso utilizzata anche in Italia); f) eventuali commissioni a titolo di riscatto, cambio di strategia, splitting. Sulla base delle voci sopra indicate, le commissioni globali potranno variare da un minimo dello 0,50%-0,60% allo 0,80-1,30%. Commissioni superiori, sono nella prassi applicate per remunerare maggiormente gestori e canali distributivi.

ASPETTI CIVILISTICI

Nel contesto giuridico legale possono emergere alcune criticità: da un lato, infatti, le polizze unit linked (come le index) fanno parte del ramo III assicurativo e sono in tale contesto considerate delle polizze vita a tutti gli effetti. In questo senso è intervenuta anche la Corte di Giustizia europea il 1° marzo 2012 (sentenza ►►



C-166-11) che ha confermato tale natura. Da altra parte, però, una recente sentenza della sez.III della Corte di Cassazione (18 aprile 2012, n. 6061), ribadendo quanto già espresso dalla giurisprudenza (per esempio, Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 novembre 2009) equipara le polizze unit linked a strumenti finanziari laddove vengano a mancare le caratteristiche tipiche di un prodotto assicurativo. Prima fra tutti la natura previdenziale con il rischio addossato all'assicurato anziché all'assicuratore.

Ne consegue che, sulla base di questo criterio, solo le unit linked garantite o parzialmente garantite (rischio a carico dell'impresa assicurativa con garanzia minima di restituzione totale o parziale del capitale versato, ovvero corresponsione di un rendimento minimo) confermerebbero una funzione assicurativo-previdenziale. In materia, poi, di **impignorabilità e in-sequestrabilità** (elementi, troppo spesso male utilizzati da molti canali distributivi) la norma di riferimento è data dall'art.1923 del codice civile che stabilisce come le somme dovute dall'assicuratore al contraente (o al beneficiario) non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (quindi a pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo o giudiziale); fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocatoria (fallimentare e ordinaria) per gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. In altre parole, occorre che i contratti vita siano fatti in bonis (vale a dire, in un periodo non sospetto e non in pregiudizio dei creditori o contro norme imperative). In materia di impignorabilità e in-sequestrabilità è intervenuta, con un orientamento restrittivo, anche la Corte di Cassazione, a Sezioni unite (sentenza n° 2871 del 31/3/2008), su un conflitto giurisprudenziale di Sezioni non unite di Cassazione (1999 e 2000), affermando l'impossibilità del curatore fallimentare nel potere riscattare una polizza vita sottoscritta con finalità previdenziali.

Il tema previdenziale delle polizze vita (caratterizzate, per esempio, da un rendimento minimo garantito, ovvero da una garanzia capitale a scadenza, con traslazione del rischio in capo all'assicuratore), appunto, costituisce l'elemento su cui si sono basate molte pronunce giurisprudenziali, come sopra delineato. Tali, comunque, da mettere in discussione formule mascherate con finalità sostan-



zialmente finanziarie e prive dei connotati di cui sopra. L'intervento dell'esperto (senza conflitti di interesse) sarà pertanto fondamentale per un corretto approccio civilistico a questa tipologia di contratti.

LA FISCALITÀ

Se sottoscritta in Italia, attraverso un soggetto abilitato in veste di proponente, la polizza assicurativa con fondo dedicato deve tenere conto del monitoraggio fiscale e valutario che si basa sui seguenti aspetti: il **momento della liquidazione del capitale** ai beneficiari (o dell'eventuale riscatto da parte del contraente) e la **fase d'accumulo**.

L'esistenza della polizza (c.d. consistenze), inoltre, dovrà essere dichiarata nella sola sez. II del quadro RW di Unico essendo venuto meno l'obbligo di compilazione della sez.III con la miniriforma sul monitoraggio fiscale contenuta nella Legge 6 agosto 2013 n. 97 (c.d. Legge europea 2013).

Tuttavia, il quadro delineato e connesso al monitoraggio fiscale può mutare laddove gli obblighi previsti siano esclusi. Ciò si verifica alle seguenti condizioni: il contratto assicurativo viene concluso attraverso un intermediario fiscalmente residente in Italia in veste di proponente del contratto e i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi; oppure vi sia l'intervento di un intermediario che amministri la polizza (delega all'incasso della prestazione assicurativa da parte del contribuente o da parte della compagnia).

Con riferimento, invece, al caso di capitale corrisposto ai beneficiari in conseguenza dell'evento morte dell'assicurato, allo stato attuale non è prevista nessuna imposizione; così come non esiste alcuna imposizione per il contraente durante la

fase di maturazione della polizza in virtù della capitalizzazione degli asset sottostanti (sospensione d'imposta sino alla scadenza o all'eventuale riscatto, e possibile inserimento di prodotti finanziari (per esempio, fondi non armonizzati) che, se acquisiti direttamente dall'investitore, concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo imponibile (con applicazione dell'aliquota Ire progressiva).

Il capitale corrisposto al riscatto, invece, costituisce reddito di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati; il reddito è tassato con un'imposta sostitutiva pari al 20%, ridotta al 12,50% per la parte di reddito riferita al periodo tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011, nonché per quegli attivi rappresentati da titoli pubblici o equivalenti.

Il percettore di redditi di fonte estera dovrà provvedere ad autoliquidare l'imposta in sede di dichiarazione (quadro RM di Unico) solo in caso di polizza sottoscritta direttamente all'estero (ovvero sottoscritta in Italia con compagnie estere che non abbiano esercitato l'opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva, direttamente o tramite un rappresentante fiscale e i redditi non sono riscossi tramite intermediari). La scelta, infatti, di avvalersi di un sostituto d'imposta esonera la persona fisica dal calcolo e liquidazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi.

Un ulteriore balzello è rappresentato dall'applicazione dell'**imposta sulle riserve matematiche** (c.d. Irm, originariamente pari allo 0,20%; poi, allo 0,35% sino al periodo d'imposta 2011; poi, pari allo 0,50% per il periodo d'imposta 2012, successivamente a decorrere dal 2013, pari allo 0,45%), introdotta anche per ►►

LIFE INSURANCE

DOSSIER



DETRAZIONI IRPEF

Un vero taglio retroattivo in violazione al principio di affidamento dello Statuto del contribuente: riduzione del limite di detraibilità dei premi pagati in relazione alle polizze vita e infortuni. Con la riforma dell'Irpef (D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 entrato in vigore in pari data) è stato notevolmente ridotto il limite di detraibilità Irpef dei premi assicurativi pagati in relazione alle polizze vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il periodo d'imposta 2000.

In particolare, ai sensi dell'art. 12 del suddetto D.L., in deroga all'art. 3, comma 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), è stato ridotto da 1.291,14 a 630 euro per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e a 230 euro a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, il limite massimo della detrazione dall'Irpef dei premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana di cui all'art. 15, comma 1, lett. F) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Viene, altresì, precisato che nei limiti sopra indicati (630 e 250 euro) sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo di imposta 2000.

Tale riduzione non riguarda contributi e premi versati per le forme pensionistiche complementari (deducibilità dal reddito sino a un massimo di 5.164,57 euro) e i contributi di assistenza sanitaria integrativa (deducibilità fino a un massimo di 3.615,20 euro).

i contratti assicurativi esteri (equiparando, così, il trattamento fiscale riservato alle imprese assicurative italiane). Essa dovrà essere versata dalle compagnie assicurative estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi e che abbiano esercitato l'opzione quali sostituti d'imposta. Nell'ipotesi, invece, che tale facoltà non sia stata esercitata, il versamento dovrà essere effettuato dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia. Gli intermediari finanziari (per esempio, una società fiduciaria) che intervengono in qualità di sostituti di imposta (ex art. 26-ter, D.P.R. n. 600/1973) sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le imprese di assicurazione estere in materia di imposta sulle riserve matematiche. Si parlerà, in tal caso di **Ivca**, (imposta sul valore dei contratti assicurativi), alternativa all'Irm. Le due imposte sono tra loro alternative e l'unica differenza è di natura gestionale: una gestione per massa per le compagnie in Lps e una gestione di natura analitica per gli altri intermediari. Il contribuente dovrà fornire la provvista necessaria all'intermediario per il versamento dell'imposta; in caso contrario, quest'ultimo dovrà segnalare all'amministrazione finanziaria i nominativi inadempienti (in tal caso, l'imposta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo con consequenziale applicazione di una sanzione nella misura del 30%).

Le imposte sopra indicate sono, sostanzialmente, da calcolare sul valore del contratto, e rappresentano un credito di imposta da scomputare dal versamento delle ritenute previste (20%) sull'eventuale capital gain in sede di riscatto in vita. Nel silenzio della normativa in materia, il cliente che abbia stipulato, invece, un contratto assicurativo con una compagnia

estera (non sostituto di imposta) senza l'intervento di un intermediario italiano, parrebbe al momento non dovere scontare alcuna imposta (salvo eventuali successive precisazioni dell'amministrazione finanziaria).

Infine, l'**Ivafe** (imposta sulle attività finanziarie estere). Solo sulle polizze estere detenute all'estero (polizze stipulate con compagnie estere anche tramite soggetti interposti) è dovuta un'imposta nella misura dello 0,15% a decorrere dal 2013 (0,10% per il 2011 e 2012). Non si considerano detenute all'estero le attività finanziarie rimpatriate (rimpatrio fisico o giuridico) così come le attività finanziarie oggetto di amministrazione con società fiduciaria residente. L'imposta non è dovuta con riferimento alle polizze stipulate da soggetti italiani residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi e che applichino l'imposta di bollo in modo virtuale. In quest'ultimo caso, infatti, dovrebbe essere applicata un'imposta di bollo proporzionale, pari allo 0,15% a decorrere dal 2013 (0,10% per il 2012), così come previsto per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari; quali, appunto, le polizze assicurative del ramo vita (ramo III, index e unit linked; ramo V, contratti di capitalizzazione).

Il pagamento dell'imposta di bollo speciale sui capitali che mantengono il regime di segregazione (riservatezza), pari allo 0,40% a decorrere dal 2013 (1% per il 2011 e 1,35% per il 2012), non comporterà l'applicazione dell'imposta di bollo ordinaria sopra indicata.

Residua, infine, come i premi versati per le unit linked (o per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti dal 1° gennaio 2001 aventi prevalente contenuto finanziario) non abbiano alcun beneficio fiscale in termini di detraibilità o deducibilità; cosa invece, prevista, ora solo in parte minima, per altri contratti assicurativi (vedi box).

In conclusione, l'attuazione del private insurance con fondo dedicato può rappresentare un'opzione importante per venire incontro a esigenze più o meno sofisticate. La consulenza e assistenza di soggetti, in veste di fiduciari del cliente senza conflitto di interesse rispetto alle soluzioni proposte, potrà rappresentare, nel caso un ulteriore elemento per contribuire a fornire valore aggiunto a tutti coloro che intraprenderanno questa strada. ■